



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 17 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Riflessi civilistici e fiscali del conferimento a realizzo controllato

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Regime premiale con pagamenti tracciati

di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

Il recepimento della Direttiva CSRD: impatto sui doveri degli organi di controllo

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

BILANCIO

Disciplina fiscale delle attività faunistico venatorie

di Luigi Scappini

BILANCIO

Enti locali: fino a quale data può essere oggetto di variazione il bilancio di previsione?

di Manuela Sodini

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di patente a punti nei cantieri edili

di Mauro Muraca

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A



M&A di commercialisti: transazioni più semplici con il modello locked box
di **Giangiaco** Buzzoni di MpO & Partners

Riflessi civilistici e fiscali del conferimento a realizzo controllato

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Una Srl con capitale sociale di 110.000 euro e un patrimonio netto al 31 dicembre 2023 di 2.400.000 euro è composta da 2 soci:

- socio A detentore del 90% delle partecipazioni e
- socio B detentore del 10% delle partecipazioni.

I soci A e B hanno deciso di conferire le proprie partecipazioni in una *holding* di nuova costituzione. Il valore periziato dell'intero pacchetto è pari a 3.000.000 euro.

Quale è il comportamento contabile e fiscale per effettuare il conferimento a realizzo controllato in modo da sospendere le plusvalenze per i conferenti.

Inoltre, dal momento che l'operazione verrà effettuata verso la fine dell'anno, nella determinazione del patrimonio netto deve essere considerato anche l'utile in corso di formazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Regime premiale con pagamenti tracciatidi **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'[articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), prevede un **regime premiale** per partite Iva che utilizzano **mezzi elettronici** per:

- **documentare** le **operazioni** effettuate;
- **incassare** i relativi **corrispettivi**;
- eseguire i **pagamenti**.

L'agevolazione consiste nella **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** e, ai sensi dell'articolo 4, D.M. 4.8.2016, è condizionata alla **comunicazione** nel **modello Redditi** del possesso dei relativi presupposti nel periodo d'imposta di riferimento, mediante la **barratura** di una specifica casella presente nel **quadro RS**.

La mancata indicazione in dichiarazione rappresenta una **violazione sostanziale**, tanto che è sufficiente a **compromettere** l'accesso al regime premiale.

Sono interessati al beneficio, tutti i soggetti passivi titolati di **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo**.

I **termini di accertamento** oggetto di riduzione **sono quelli di cui**:

- all'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui gli **avvisi relativi a rettifiche o accertamenti** della **dichiarazione Iva annuale** previsti dagli [articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del **quinto** anno successivo a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**;
- all'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui gli **avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti delle imposte sui redditi** devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del **quinto** anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Pertanto, la **riduzione di 2 anni taglia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno** successivo a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**.

I **requisiti per accedere al regime premiale** sono i seguenti:

- documentazione delle operazioni effettuate mediante **fattura elettronica tramite Sdi** (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- **tracciabilità** di tutti i **pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro**.

Lo **sconto biennale dei termini** per l'accertamento spetta anche nel caso in cui l'impresa o il professionista riceva **fatture cartacee** per acquisti da un contribuente **forfettario**, ovvero da un **soggetto Ue**.

La tracciabilità è garantita quando il **pagamento è effettuato** o ricevuto mediante:

- **bonifico** bancario o postale;
- **carta di credito**;
- **assegno** bancario, circolare o postale;
- **ricevuta bancaria** (RIBA);
- **Mav**.

È sufficiente, quindi, effettuare o ricevere **anche solo un pagamento in contanti**, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un **importo superiore a 500 euro**, per **pregiudicare** l'accesso al **regime premiale**.

Per beneficiare della riduzione biennale dei termini per accertamento per il **periodo d'imposta 2023**, è condizione necessaria la **barratura** della specifica **casella** presente:

- nel rigo **RS136** del modello Redditi 2024 PF o SP;
- nel rigo **RS269** del modello Redditi 2024 SC.

L'**omessa comunicazione** in dichiarazione compromette **l'applicabilità della riduzione dei termini per l'accertamento**.

Si ritiene che possano beneficiare del **regime premiale**, anche i contribuenti **forfettari** che rispettano la triplice condizione:

1. di aver **emesso esclusivamente fatture in formato elettronico** tramite Sdi;
2. della **tracciabilità** dei pagamenti e degli incassi di **importo superiore a 500 euro**;
3. della **barratura** della casella del **rigo RS136 del modello Redditi PF**.

CONTROLLO

Il recepimento della Direttiva CSRD: impatto sui doveri degli organi di controllo

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

Sindaco revisore

ISA e nuove Norme di comportamento - Esame degli aspetti critici della attività di vigilanza e di revisione legale

Scopri di più

Il **Documenti di ricerca** edito dal **CNDCEC** e dalla **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** lo scorso 24.9.2024 contiene un utile **inquadramento sistematico** dell'articolata cornice normativa nazionale conseguente alla approvazione del **D.Lgs. 125/2024**, con cui è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD) e che – con la sua **entrata in vigore dallo scorso 25.9.2024** – sancisce l'obbligo della **rendicontazione di sostenibilità**, su base **individuale o consolidata**, per un perimetro di società che sarà via via **sempre più esteso**.

Il recepimento della disciplina unionale, in materia di reporting di sostenibilità, produce, inevitabilmente, un **impatto significativo** anche sulle funzioni dei professionisti, in modo particolare, quando assumono **incarichi di controllo** – collegio sindacale o sindaco unico – e/o di **revisione legale**, oltre ad aprire anche alla possibilità, secondo i requisiti previsti dal novellato D.Lgs. 39/2010, di svolgere l'incarico di **attestazione sulla conformità** della rendicontazione di sostenibilità.

La norma prescrive, altresì, **specifiche istruzioni** in merito alla collocazione documentale e alla **forma di "pubblicità"** a cui è soggetta la **rendicontazione di sostenibilità** dell'impresa; l'[articolo 3, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), stabilisce che per le *"imprese di grandi dimensioni"* e per le *"piccole e medie imprese quotate"*, il **documento destinato a includere le informazioni in tema di sostenibilità** è la **relazione sulla gestione**, predisposta ai sensi dell'[articolo 2428, cod. civ.](#). Inoltre, l'[articolo 6, D.Lgs. 125/2024](#), prescrive che per tali soggetti, tanto la **relazione sulla gestione**, quanto la **relazione di attestazione della conformità**, di cui all'[articolo 14-bis, D.Lgs. 39/2010](#), devono essere **pubblicate con le modalità e i termini previsti** dagli [articoli 2429 e 2435, cod. civ.](#), sul **sito internet della società**; qualora la società **non disponga del sito internet**, la stessa ne deve rendere disponibile una **copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta**.

Quanto all'**attestazione di conformità**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), questa viene rilasciata a cura di un revisore – il c.d. **"revisore della sostenibilità"** – il quale deve essere un **soggetto abilitato**, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, e incaricato specificamente di predisporre la **relazione di attestazione**, di cui all'articolo 14-bis, Il **"revisore della sostenibilità"** può essere:

1. un **soggetto**, avente i requisiti professionali anzidetti, **all'uopo incaricato**;
2. lo stesso **revisore legale persona fisica**, incaricato della revisione legale del bilancio della società;
3. una **società di revisione** la quale, allo stesso modo, può essere anche la stessa società incaricata della revisione legale del bilancio, a condizione che **l'attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore** della rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto concerne i **requisiti di abilitazione** alla funzione di “revisore della sostenibilità”, si rammenta che la norma prescrive un **periodo transitorio**, tale per cui i **revisori legali** che siano già stati abilitati (o che lo saranno) **entro il prossimo 1.1.2026**, potranno rilasciare **l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, a condizione che acquisiscano le **competenze necessarie** attraverso la **formazione continua**; al riguardo, la Commissione europea ha di recente chiarito (FAQ 55 del 7.8.2024) che **non sussistono limiti temporali** per i **revisori legali già abilitati prima del 1.1.2026**.

Molta attenzione deve essere posta sul tema delle **responsabilità**. L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), espressamente dispone che **l'organo di controllo della società** – perciò, il collegio sindacale o il sindaco unico – nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a vigilare *“sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea”*.

La nuova normativa ha, perciò, un **impatto diretto e immediato sui professionisti** che svolgono incarichi di sindaci di società, e impone la sensibilizzazione degli organi amministrativi a compiere un primo **esame sistematico del quadro normativo** di riferimento calato sul caso specifico della società in esame, che consenta di definire, in modo chiaro:

- il **tipo** e la **natura** degli **obblighi di informativa di sostenibilità** gravanti sulla società;
- i **termini temporali** di entrata in vigore di tali obblighi;
- la declinazione di tali obblighi in **forma individuale o consolidata**, se si tratta di società appartenenti a gruppi di imprese;
- le modalità con cui gli amministratori stanno adeguando **l'assetto organizzativo** dell'impresa per renderlo capace di rispondere ai nuovi obblighi di informativa, nel più generale dovere di vigilanza sulla **adeguatezza degli assetti organizzativi**;
- l'affidamento dell'incarico di **“revisore della sostenibilità”** a un soggetto che ne abbia le prerogative ai sensi di legge.

BILANCIO***Disciplina fiscale delle attività faunistico venatorie***di **Luigi Scappini**

OneDay Master

Finanziare l'impresa vitivinicola

Scopri di più

Con la recente [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), l'Agenzia delle entrate ha **confermato** l'indirizzo di cui alla precedente [risposta a interpello n. 392/E/2020](#), secondo cui le **cessioni** di "conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, "animali vivi", scontano l'**Iva** con aliquota ridotta al **10%** (ex numero 7), [Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972](#)) nella **sola ipotesi** per cui tali animali siano **destinati** all'**alimentazione umana**. Tale precisazione ministeriale offre l'occasione per verificare quale sia il **corretto regime fiscale** applicabile all'attività faunistico-venatoria **esercitata da parte di imprenditori agricoli**.

L'**attività faunistico-venatoria** trova la propria disciplina nella **L. 157/1992** (la cd. Legge quadro sulla caccia), che prevede **2** distinte **modalità** di gestione privata dell'attività:

- **senza fini di lucro**, ma con lo scopo principale di preservare l'**ambiente da un punto di vista naturalistico** e faunistico; infatti, l'attività viene svolta nel **rispetto di precisi programmi tesi alla conservazione** e al ripristino ambientale; e
- "**ai fini di impresa agricola**", fattispecie che prevede l'**allevamento o l'acquisto di selvaggina**, con successiva immissione e **abbattimento della stessa nella tenuta**.

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 73/E/2018](#), affronta gli **aspetti fiscali** legati a tale attività, nell'ipotesi di **imprenditore individuale e società semplice**.

Limitando l'analisi all'attività consistente nella **concessione** dell'esercizio dell'**attività venatoria a terzi**, dietro **pagamento** di un corrispettivo, l'Agenzia delle entrate ha **ricondotto** tale attività tra le **prestazioni di servizio** da un punto di vista civilistico e, sotto il profilo **fiscale**, tra le "**altre attività agricole**", di cui all'[articolo 56-bis Tuir](#).

Trattandosi di **attività connesse**, deve essere sempre **verificato** il rispetto del **parametro** della **prevalenza**, come introdotto a seguito della Riforma del 2001. Come affermato nella [circolare n. 44/E/2004](#) (e successivamente confermato nella [risoluzione n. 73/E/2018](#)), tale **parametro** deve essere **verificato** operando un **confronto** tra:

- il **fatturato** realizzato utilizzando le **attrezzature** e **risorse** aziendali **normalmente**

utilizzate nell'attività principale e;

- il **fatturato derivante** dall'utilizzo di **mezzi differenti**.

Se il primo è prevalente, è possibile applicare, **salvo opzione**, l'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#), come espressamente previsto per le regole ordinarie.

Da un punto di vista **Iva**, le prestazioni di servizio andranno assoggettate ad **aliquota ordinaria** e, ai fini della **detrazione**, si renderà applicabile (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma) quanto previsto dall'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), ovvero la **detrazione forfettizzata** in **misura pari al 50%**, **salvo** facoltà di **optare** per le **regole ordinarie**.

Tornando al caso esaminato con la [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), come anticipato, l'indirizzo è consolidato nel ritenere stringente la previsione di cui al richiamato numero 7, Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972, che fa riferimento esclusivamente alle **cessioni di animali destinati all'alimentazione umana**.

Come sottolineato dalla **Corte di Giustizia UE**, nella sentenza del 3.3.2011, **causa C-41/09**, la **ratio** per cui viene riconosciuta un'**aliquota agevolata** per i prodotti alimentari, nonché **gli animali vivi normalmente destinati all'alimentazione umana** deve essere ricercata nella volontà del Legislatore di "*rendere questi ultimi meno costosi e quindi più accessibili, per il consumatore finale, a carico del quale in definitiva è l'IVA*". E, a tale fine, non può ricondursi **l'attività faunistico-venatoria** avente, al contrario, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie, come affermato dall'[articolo 12, comma 2, L. 157/1992](#), che la definisce quale "*atto diretto all'abbattimento o cattura di fauna selvatica*".

E **non** può essere **richiamato**, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, quanto previsto dall'[articolo 12, comma 6, L. 157/1992](#), con cui il Legislatore riconosce espressamente **l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per le cessioni di pesce vivo** destinato prima alla pesca sportiva e, in un secondo tempo, all'alimentazione umana. In tal senso, depone, del resto, l'[articolo 18-bis, D.L. 73/2021](#), con cui il Legislatore ha esteso, **temporaneamente** e in via del tutto eccezionale, l'**aliquota** ridotta del **10%** anche alle **cessioni** di animali vivi destinati all'**attività venatoria**. Tale apertura rappresenta una **deroga temporanea** e, se fosse stato applicabile per similitudine quanto previsto dalla **L. 157/1992 per la pesca sportiva**, non sarebbe stato necessario l'intervento.

In senso conforme a quanto sin qui affermato, anche la recente **sentenza n. 272/I/2023** della **CGT di I grado di Pisa**. Anche in questo caso, i giudici toscani hanno ricostruito la fattispecie sulla falsariga di quanto fatto dall'Agenzia delle entrate con la [consulenza giuridica n. 6/E/2024](#), dando evidenza **dell'eccezionalità della previsione derogatoria per gli animali destinati all'attività venatoria**.

BILANCIO

Enti locali: fino a quale data può essere oggetto di variazione il bilancio di previsione?

di **Manuela Sodini**

Seminario di specializzazione

Bilancio di previsione e sue variazioni, parere sul fabbisogno di personale e asseverazione e questionario della corte dei conti

Scopri di più

Come stabilisce l'[articolo 151, D.Lgs. 267/2000](#) (Tuel), gli enti locali ispirano la propria gestione al **principio della programmazione** e, a tal fine, deliberano il **bilancio di previsione entro il 31.12 con riferimento al triennio successivo**. Il termine suddetto (31.12) può essere **differito con decreto del Ministro dell'interno**, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **in presenza di motivate esigenze**.

Il bilancio di previsione negli enti locali ha **carattere autorizzatorio**, nel senso che le previsioni costituiscono **limite agli impegni di spesa e ai pagamenti**; la funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa, solo in **relazione all'accensione di prestiti**.

È evidente, dunque, che **nel corso dell'anno** si può porre l'esigenza di **apportare variazioni al bilancio di previsione**.

L'[articolo 175, Tuel](#), offre la **possibilità di**:

- **variare il bilancio di previsione**, con riferimento alla competenza per ciascuno dei **tre esercizi che compongono il bilancio di previsione**;
- **variare la previsione di cassa** rispetto alla prima annualità del triennio.

La **competenza a deliberare le variazioni** spetta non solo **all'organo consiliare**, ma anche **all'organo esecutivo** (giunta nei comuni), ovvero ai responsabili della spesa e/o al **responsabile del servizio finanziario**.

A norma dell'[articolo 239, comma 1, lett. b, n. 2, Tuel](#), il **parere dell'organo di revisione** è **necessario per le variazioni di bilancio di competenza del consiglio**; mentre per le **variazioni di competenza dell'organo esecutivo** (giunta nei comuni), del **responsabile finanziario** e dei responsabili dei servizi, **non è previsto il parere dell'organo di revisione**, a meno che **non sia espressamente previsto da norme o dai principi contabili**.

Le **variazioni al bilancio di previsione** possono essere deliberate **non oltre il 30.11 di ciascun anno**.

Dopo il 30.11 sono ammesse solo talune variazioni, puntualmente indicate nel richiamato [articolo 175, Tuel](#), che possono essere **deliberate fino al 31.12**.

Le variazioni che possono essere deliberate nel **mese di dicembre** e che **competono all'organo consiliare** riguardano:

- l'istituzione di **tipologie di entrata a destinazione vincolata** e il correlato **programma di spesa**; trattasi di una variazione che permette di modificare il bilancio di previsione per **accogliere stanziamenti di entrate** vincolate, di cui l'ente è venuto a conoscenza solo a fine esercizio, e che vanno a finanziare le relative spese;
- l'istituzione di **tipologie di entrata senza vincolo di destinazione**, con **stanziamento pari a zero**, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; come precisa il principio contabile [allegato 4/2](#), al D.Lgs. 118/2011, trattasi del caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile **procedere alla variazione del bilancio**, essendo scaduti i termini di legge (30.11); l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con **stanziamento pari a zero**. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'[articolo 7, D.Lgs. 118/2011](#), che prevede il **divieto di imputazione provvisoria** delle operazioni alle partite di giro;
- l'utilizzo delle **quote del risultato di amministrazione vincolato** e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; trattasi di una casistica che può presentarsi **in chiusura d'anno** e che permette, ad esempio, la possibilità di **utilizzare un avanzo accantonato per un contenzioso** per far fronte al riconoscimento di debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze (che vedono soccombente l'ente) notificate nell'ultima parte dell'anno;
- quelle necessarie alla **reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili**, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle **spese correlate**;
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i **versamenti ai conti di tesoreria** statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

È importante che, all'interno dell'ente locale, i **responsabili/dirigenti dei servizi siano consapevoli dei limiti temporali** entro cui sono **possibili variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa**; è altrettanto importante che **l'organo di revisione** abbia contezza di quali variazioni possono eventualmente essere effettuate nell'ultimo mese dell'anno (dicembre), considerato che su tali variazioni potrebbe **essere chiamato ad esprimersi con un parere**.

Risposte AI in materia di patente a punti nei cantieri edili

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

L'[articolo 27, D.Lgs. 81/2008](#) (come sostituito dall'[articolo 29, D.L. 19/2024](#)) ha introdotto **l'obbligo di munirsi della cd. patente a punti a partire dall'1.10.2024** per le **imprese e per i lavoratori autonomi** che **operano nei cantieri temporanei o mobili** (quindi qualunque luogo cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile). Il D.M. 132/2024 e la [circolare Inl 23.9.2024](#) hanno fornito, rispettivamente, le **modalità attuative e i primi chiarimenti in merito a tale obbligo**

La patente può essere richiesta online tramite la **procedura attiva dall'1.10.2024** sul portale dell'Ispettorato del lavoro, ma **fino al 31.10.2024 l'istanza può essere trasmessa via PEC**, compilando il modulo approvato dallo stesso Ispettorato.

La patente è obbligatoria per **chiunque esegua lavori edili o di ingegneria civile**, come costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, e altre attività simili. Sono **esclusi coloro che forniscono solo servizi intellettuali** (ingegneri, architetti, geometri) e chi **possiede l'attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III**.

Per richiedere la patente a punti per i cantieri edili, le imprese e i lavoratori autonomi **devono presentare**, se tenuti ad averlo dalla normativa vigente, **il c.d. DURF**, ossia la certificazione di regolarità fiscale di cui all'[articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997](#) **da richiedere all'Agenzia delle Entrate**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sul nuovo adempimento in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte**.

Da quando decorrere la patente a punti nei cantieri?

La patente a punti per i cantieri edili decorre dal 1° ottobre 2024. [1] [2]

In cosa consiste?

La patente a punti per i cantieri edili, introdotta dall' articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 e modificata dall' articolo 29 del D.L. 19/2024, è un obbligo che decorre dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa patente deve essere richiesta online tramite il portale dell'Ispettorato del lavoro. Il punteggio iniziale assegnato è di 30 punti, che possono essere incrementati o decurtati in caso di violazioni. Per poter lavorare nei cantieri, il punteggio della patente deve essere almeno pari a 15. Sono previste specifiche sanzioni per chi viola l'obbligo. La patente è rilasciata in formato digitale e richiede il possesso di vari requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di commercio, il rispetto degli obblighi formativi, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). [1] [2]

chi non deve richiedere la patente a punti?

Non devono richiedere la patente a punti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri, e quelli in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. [1] [2]

Mi illustri la procedura per richiedere la patente a punti?

La procedura per richiedere la patente a punti per i cantieri edili è la seguente: 1. ****Richiesta Online****: A partire dal 1° ottobre 2024, la patente può essere richiesta online tramite il portale dell'Ispettorato del lavoro. 2. ****Richiesta via PEC****: Fino al 31 ottobre 2024, l'istanza può essere trasmessa via PEC, compilando il modulo approvato dallo stesso Ispettorato e inviandolo all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. 3. ****Requisiti Necessari****: - ****Iscrizione alla CCIAA****: Le imprese e i lavoratori autonomi devono essere regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. - ****Rispetto degli Obblighi Formativi****: I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e i prestatori di lavoro devono rispettare gli obblighi formativi previsti dal [D.lgs. 81/2008](#). - ****Documentazione****: È necessario possedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). 4. ****Autocertificazione****: In fase di prima applicazione dell'obbligo, sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l'apposito portale. 5. ****Punteggio della Patente****: La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri, il punteggio deve essere almeno pari a 15 crediti. Il punteggio può aumentare fino a un massimo di 100 crediti o diminuire in caso di violazioni. 6. ****Sospensione della Patente****: La patente può essere sospesa in via cautelare qualora nel cantiere si verificassero infortuni gravi. 7. ****Sanzioni**** [1]

Ci sono sanzioni in caso di omissione di questo adempimento?

Sì, ci sono sanzioni in caso di omissione dell'adempimento relativo alla patente a punti per i cantieri edili. Se un'impresa opera in cantiere senza la patente o con una patente sotto i 15 punti, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Questa sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, l'impresa sarà esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 711,92 a 2.562,91 euro. [\[1\]](#)

cosa succede se un impresa è sotto la soglia dei 15 punti?

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Se l'impresa opera in cantiere senza la patente (o con una patente sotto i 15 punti), verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Inoltre, l'impresa sarà esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Cosa è il DURF?

Il DURF, o Documento Unico di Regolarità Fiscale, è un certificato introdotto dall' [articolo 4 del D.L. 124/2019](#), che attesta la regolarità fiscale delle imprese coinvolte in appalti e subappalti. A partire dal 1° gennaio 2020, è necessario per dimostrare la regolarità negli appalti che prevedono un utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi del committente e con un importo complessivo su base annua superiore a 200.000 euro. Il DURF certifica che l'impresa è in attività da almeno 3 anni, è in regola con gli obblighi dichiarativi e non ha debiti fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Come si richiede il DURF?

Il DURF, altrimenti chiamato "Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, [D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#)", va richiesto alla sede provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente (sede regionale per le imprese grandi contribuenti) utilizzando il relativo modulo, da inviare via PEC. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha una validità di 4 mesi. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Cosa accade in caso di DURF irregolare?

L'irregolare o la mancata trasmissione del DURF comporta la sospensione dei pagamenti maturati, con relativa sospensione fino al perdurare dell'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Inoltre, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

M&A di commercialisti: transazioni più semplici con il modello locked box

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Nel mondo delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A), sia nel contesto aziendale sia nel caso di studi professionali organizzati in Stp o con società di servizi a latere, il prezzo è solitamente oggetto di diversi aggiustamenti successivamente alla data di conclusione dell'operazione (*closing*). Il “tradizionale” modello *closing accounts*, infatti, presume almeno quello relativo alla Posizione Finanziaria Netta (PFN), secondo un procedimento che prevede:

1. la negoziazione e fissazione di un *Enterprise Value* (che rappresenta il valore totale dell'azienda, senza considerare le attività e passività di natura finanziaria);
2. la stima preliminare della PFN, che può essere, ad esempio, quella risultante dalla situazione patrimoniale relativa all'ultimo bilancio chiuso, alla data di riferimento della *due diligence*, ad una data convenuta dalle parti nell'ambito della negoziazione, ecc.;
3. il calcolo di un prezzo iniziale, funzionale per il *closing*, calcolato sulla base della PFN stimata;
4. entro poche settimane dal *closing*, il calcolo della PFN effettiva sulla base della situazione patrimoniale alla data del *closing* (*closing balance sheet*);
5. l'aggiustamento del prezzo iniziale, per considerare le differenze tra la PFN stimata e quella effettiva. Secondo questo modello si rende dunque necessario prevedere un meccanismo di aggiustamento successivo al *closing*, poiché la situazione patrimoniale del target può cambiare fino al giorno del *closing* (ad es. il saldo dei conti correnti).

Questo aggiustamento fa sì che vi sia una differenza tra il prezzo finale e quello inizialmente stabilito, nonché la possibilità di ricadere in una fase negoziale qualora ci siano disaccordi tra le parti.

Un diverso e alternativo modello è quello della *locked box*, una soluzione che permette di fissare il prezzo in modo definitivo già prima del *closing*. In questo caso il prezzo viene fissato sulla base della situazione patrimoniale del target ad una data specifica, la *locked box date*, e

non subisce più aggiustamenti successivi.

Questo approccio offre una serie di vantaggi:

- certezza del prezzo: l'acquirente sa esattamente quanto pagherà sin dalla *locked box date*, riducendo le incertezze post-*closing*;
- riduzione delle controversie: poiché non ci sono aggiustamenti successivi, il venditore può gestire il target senza doversi preoccupare di disaccordi futuri.

Questo modello è, quindi, particolarmente efficace ed efficiente nelle transazioni rapide, dove entrambe le parti desiderano evitare di ritornare in una fase negoziale anche dopo il *closing* e preferiscono una chiusura dell'operazione più semplice e trasparente.

Affinché il modello della *locked box* funzioni correttamente, senza pregiudizi nei confronti dell'acquirente, sono però necessarie almeno 2 cautele.

La prima riguarda la *due diligence*. Poiché non vi sono aggiustamenti post-*closing*, è essenziale che la *due diligence* sia estremamente accurata per garantire che la PFN alla *locked box date* sia rappresentativa del reale stato del *target*.

Inoltre, è necessario che a partire dalla *locked box date* e fino al *closing*, il target sia mantenuto in uno stato finanziario stabile, pertanto vengono previsti dei meccanismi di "anti-*leakage*" e di compensazione del prezzo in caso di *leakage*.

Il *leakage* si riferisce a prelievi non autorizzati di valore dall'azienda durante il periodo tra la *locked box date* e il *closing*. Questo concetto è essenziale perché si presume che a partire dalla *locked box date* l'acquirente assuma i rischi e i benefici dell'attività. Esempi di *leakage* sono:

[Continua a leggere qui](#)